



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 47 del 27/09/2012

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO:MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI ISCHIA(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 14.08.2012).

L'anno **duemiladodici** , addì **ventisette** , del mese di **settembre** , alle ore **17,30** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - prima convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	MAZZELLA SALVATORE	Si
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	Si
MAZZELLA GIOSUE'	No		
DI MEGLIO ISIDORO	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
MATTERA LUIGI	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti **16** Totale Assenti **1**

Il Presidente cede la parola all'Assessore al Bilancio, Sandro Iannotta, il quale a nome della maggioranza dà lettura di due emendamenti: Emendamento n.1) *"inserire il punto 10) nel dispositivo della proposta di deliberazione: 10) Di proporre al Consiglio Comunale di destinare i proventi derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno nel seguente modo: in interventi riguardanti attività di promozione turistica; in interventi riguardanti attività volte ad incrementare la sicurezza del territorio ivi compresa l'assunzione di vigili stagionali; in interventi riguardanti la manutenzione del territorio; in interventi riguardanti la tenuta e manutenzione delle pinete comunali; in interventi da destinare al miglioramento ed incentivazione trasporti marittimi del golfo"*, Emendamento n.2) inserire all'Art.9) (Seconda parte): *"Il Comune può altresì effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art.4, che presso le strutture di*

C00047CO

cui all'art.2) del presente regolamento tramite personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt.52 e 53 del D.L.I.vo n.446/1997, previa comunicazione da inoltrare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso stesso".

omissis

Il Presidente pone ai voti mediante appello nominale, la proposta di delibera così come emendata. La votazione così eseguita dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.16

Voti favorevoli n.13 (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Isidoro Di Meglio, Luca Montagna, Luigi Mattera, Giorgio Balestrieri. Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa).

Voti contrari n.3 (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino).

Risulta assente: Giosuè Mazzella.

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando approvata la proposta di deliberazione, così come emendata e di cui in oggetto.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs.14.03.2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" all'art.4, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima consentita dalla legge;

VISTO che la disciplina generale di attuazione di detta imposta deve essere contenuta in un regolamento da adottare ai sensi dell'art.17, comma 1, della Legge 23 Agosto 1988 n.400 – d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo;

RILEVATO che il termine fissato per l'adozione del regolamento da parte della Conferenza Stato città ed autonomie locali è scaduto e pertanto, i Comuni, come disposizione contenuta nel citato art.4 del D.lgs.n.23 del 14.03.2011, hanno facoltà di adottare comunque i necessari regolamenti per l'istituzione dell'imposta, ai sensi dell'art.52 del D.lgs.15.12.1997 n.446, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

il gettito dell'imposta è destinato a finanziare "interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;

Il tributo deve prevedere "criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno";

PRESO ATTO che il previsto regolamento nazionale non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è possibile procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta in parola;

ATTESO che:

- il gettito d'imposta dovrà essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli in materia di turismo e promozione

della città, ivi compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, nonché interventi di manutenzione della città, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;

- tale imposta non grava sulla popolazione residente ma esclusivamente su coloro che pernottano nelle strutture ricettive della città;

VISTA la propria precedente delibera n. 40 del 14.08.2012;

RITENUTO apportare agli artt.2, 4, 5 e 9 del regolamento approvato con delibera di C.C. n.40 del 14.08.2012 alcune specificazioni, integrazioni e modifiche che di seguito si riportano in grassetto:

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismo, aree attrezzate per sosta temporanea - bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Ischia nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Ischia, nel periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ciascun anno solare.

2. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata nel comma precedente.

Art. 4 - Soggetto passivo

Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nelle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Ischia.

Art. 5 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori di età (18 anni).

Art.9 - Disposizioni in tema di accertamento

In qualsiasi momento il Comune può richiedere ai soggetti passivi, ai concessionari degli specchi acquei e ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti nonché la compilazione di questionari e ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. I soggetti passivi, i concessionari degli specchi acquei e i gestori delle strutture ricettive devono ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Il Comune può altresì effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art.4, che presso le strutture di cui all'art.2) del presente regolamento tramite personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt.52 e 53 del D.L.I.vo n.446/1997, previa comunicazione da inoltrare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso stessi. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali.

RITENUTO opportuno confermare l'istituzione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 1.09.2012;

PRESO ATTO dei verbali del 3 e 24 agosto c.a. con le Associazioni di categoria;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

CON tredici voti favorevoli e tre voti contrari (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino), resi dai consiglieri presenti e votanti.

d e l i b e r a

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono per riportate anche se materialmente non trascritte

1. confermare il regolamento di istituzione dell'imposta di soggiorno di cui alla delibera di C.C. n.40 del 14.08.2012 con le modifiche così come emendato, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
2. confermare il dispositivo di cui al primo capoverso della delibera di C.C. n.40 del 14.08.2012 così come emendato;
3. confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno istituite nel Comune di Ischia come di seguito indicate:

DESCRIZIONE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Case e appartamenti	0,50
Imbarcazione da diporto	1,00
Agriturismo	1,00
Bed and Beakfast	1,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
Affittacamere	1,00
Case e appartamenti per vacanze	1,00
Case per ferie	1,00

RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE E CAMPEGGI	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA AL GIORNO PER PERSONA
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

4. confermare l'esenzione per le seguenti categorie di utenti:
 - per i minori di età (18 anni);
 - per gli autisti dei pullman ed accompagnatori turistici esclusivamente fino al 31 ottobre 2012 (art.5 del regolamento);
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
6. dare atto che, esclusivamente per l'anno 2012, in deroga al regolamento, l'imposta si applica per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre;
7. dare atto che dal 2013 è prevista l'esenzione dall'imposta di soggiorno unicamente per i minori di età;
8. destinare i proventi derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno nel seguente modo:
 - in interventi riguardanti attività di promozione turistica;

- in interventi riguardanti attività volte ad incrementare la sicurezza del territorio ivi compresa l'assunzione di vigili stagionali;
- in interventi riguardanti la manutenzione del territorio;
- in interventi riguardanti la tenuta e manutenzione delle pinete comunali;
- in interventi da destinare al miglioramento ed incentivazione trasporti marittimi del golfo.

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con tredici voti favorevoli e tre voti contrari (Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO
NEL COMUNE DI ISCHIA**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Misura dell'imposta
- Art. 7 – Obblighi di comunicazione
- Art. 8 – Versamenti
- Art. 9 – Disposizione in materia di accertamento
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Riscossione coattiva
- Art. 12 – Rimborsi
- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Ischia nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta - campeggi, agriturismo, aree attrezzate per sosta temporanea - bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Ischia nonché in imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari di specchi acquei del porto del Comune di Ischia, nel periodo temporale compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ciascun anno solare.

2. L'imposta si applica per un periodo massimo di sette pernottamenti consecutivi per ogni singola struttura indicata nel comma precedente.

Articolo 3

Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ischia.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive e nelle imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, e non risulta iscritto nell'anagrafe comunale di Ischia.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori di età.

Articolo 6

Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati per le case ed appartamenti per il periodo che va dal primo maggio al trenta settembre; è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle imbarcazioni da diporto e nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismo, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze e/o casa per ferie, residenze turistiche alberghiere a 1, 2 e 3 stelle per il periodo dal primo maggio al trenta settembre; è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle dal primo maggio al trenta settembre; è pari

ad euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle nel periodo che va dal primo maggio al trenta settembre.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive ed i concessionari degli specchi acquei del porto del Comune di Ischia sono tenuti a dichiarare all'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali del Comune di Ischia il numero di soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese nonché il relativo periodo di permanenza con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi, si considera il mese in cui il soggetto deve effettuare il versamento.

Articolo 8

Versamenti

I soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al concessionario dello specchio acqueo e/o al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ischia.

Il concessionario dello specchio acqueo e il gestore della struttura ricettiva riversa al Comune di Ischia gli importi riscossi, entro il giorno quindici del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme, con una delle seguenti modalità:

su conto corrente postale;

mediante pagamento tramite il sistema bancario sul conto corrente;

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. In qualsiasi momento il Comune può richiedere ai soggetti passivi, ai concessionari degli specchi acquei e ai gestori delle strutture ricettive, l'esibizione ed il rilascio di atti e documenti nonché la compilazione di questionari e ogni altra informazione utile alla verifica del corretto adempimento fiscale. I soggetti passivi, i concessionari degli specchi acquei e i gestori delle strutture ricettive devono ottemperare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Il Comune può altresì effettuare accessi sia direttamente presso i soggetti passivi di cui all'art.4, che presso le strutture di cui all'art.2) del presente regolamento tramite personale dipendente, Polizia Municipale ed anche a mezzo di personale dipendente autorizzato dai soggetti affidatari di cui agli artt.52 e 53 del D.L.I.vo n.446/1997, previa comunicazione da inoltrare almeno cinque giorni prima della data dell'accesso stessi.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, comprese le facoltà di sottoscrivere, tra l'altro, richieste, questionari, preavvisi di accesso, avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento e provvedimenti di rimborso, competono al Funzionario Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali.

Articolo 10

Sanzioni

Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e Tributi Locali su richiesta o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere prodotta entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Il Comune provvede a riconoscere il rimborso con provvedimento da adottare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

Il

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S.U.A.P. E TRIBUTI LOCALI
~~Per il Responsabile~~
VISTO IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DI AREA

Il

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

VISTO: IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
.....

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Salvatore Marino

Il

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

F.to TRANI GIANLUCA

Il Segretario Generale

F.to AMODIO GIOVANNI

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2012

Il Responsabile

F.to 

Il Segretario Generale

F.to DOTT. GIOVANNI AMODIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIOVANNI AMODIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

-Ischia, _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO 